



Bruxelles, 8 febbraio 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI SULL'USO DEL MARCHIO ECOLABEL UE

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato¹ preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) (“data del recesso”)². Il Regno Unito diventerà allora un “paese terzo”³.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione di tutte le parti interessate, in particolare degli operatori economici, sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)⁴ (di seguito “regolamento sul marchio Ecolabel UE”) non si applicherà più al Regno Unito dalla data del recesso. Le conseguenze per i prodotti immessi sul mercato dell'UE-27 (cioè l'Unione europea senza il Regno Unito) dalla data del recesso saranno in particolare le seguenti⁵:

¹ I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono tuttora in corso.

² A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

³ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

⁴ GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

⁵ Per i prodotti immessi sul mercato dell'Unione *prima* della data del recesso, l'Unione si adopera per concordare soluzioni con il Regno Unito nell'accordo di recesso. I principi fondamentali della posizione dell'Unione sui prodotti immessi sul mercato ai sensi delle norme dell'Unione prima della data del recesso sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-law-withdrawal-date_en.

- dalla data del recesso l'organismo competente per il marchio Ecolabel UE designato dal Regno Unito a norma dell'articolo 4 del regolamento sul marchio Ecolabel UE perderà il proprio status. Non potrà quindi svolgere i compiti di cui al regolamento sul marchio Ecolabel UE. Sarà pertanto cancellato dall'elenco degli organismi competenti per il marchio Ecolabel UE pubblicato sul sito web del marchio Ecolabel UE e perderà il diritto di accedere al catalogo Ecolabel UE (ECAT);
- i marchi Ecolabel UE assegnati dall'organismo competente designato dal Regno Unito non potranno più essere utilizzati sui prodotti immessi sul mercato dell'UE-27 dalla data del recesso e sul relativo materiale promozionale⁶.

Gli operatori economici in possesso di contratto per il marchio Ecolabel UE stipulato con l'organismo competente per il marchio Ecolabel UE del Regno Unito prima della data del recesso che intendono continuare ad utilizzare il marchio Ecolabel UE per immettere il prodotto in questione sul mercato dell'UE-27 dalla data del recesso possono:

- richiedere la stipula di un nuovo contratto con uno degli organismi competenti per il marchio Ecolabel UE dell'EU-27 o
- trasferire il fascicolo e il corrispondente contratto dall'organismo competente per il marchio Ecolabel UE del Regno Unito ad un organismo competente per il marchio Ecolabel UE dell'UE-27 sulla base di un contratto tra il titolare del marchio Ecolabel UE, l'organismo competente per il marchio Ecolabel UE del Regno Unito e l'organismo competente per il marchio Ecolabel UE dell'UE-27.

Il sito della Commissione sul [marchio Ecolabel UE](#) fornisce informazioni generali sulla procedura per richiedere il marchio Ecolabel UE e sugli organismi competenti per il marchio Ecolabel UE. Se necessario, le pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale per l'Ambiente

⁶ Articolo 9, paragrafo 11, del regolamento sul marchio Ecolabel UE.